

60 rate uguali, trimestrali di L. 20.533, a scadere dal 1° ottobre 1926, e di corrispondere inoltre l'interesse a scalare del 5.50%.

A garanzia di tale prestito il R. Orfanotrofio concesse all'Istituto, per anni 15, l'usufrutto su titoli di Rendita Pubblica, di proprietà dello stesso R. Orfanotrofio, titoli importanti l'annua rendita di L. 112.777, 50; fu inoltre convenuto che, ove tale cessione di usufrutto fosse stata insufficiente al pagamento delle trimestralità di ammortamento del prestito sopra detto e degli interessi a scalare, il R. Orfanotrofio avrebbe corrisposto di trimestre in trimestre quella maggior somma risultante a credito dell'Istituto.

Con l'art. 13 della detta convenzione fu stabilito che la inosservanza per qualsiasi ragione dei patti avrebbe reso nulla la convenzione stessa.

Contrariamente però agli impegni assunti, l'Orfanotrofio non ha eseguito i convenuti versamenti degli trimestrali mediante i versamenti delle maggiori somme risultanti a credito di questo Istituto, che, nel marzo u. s., stante la prolungata morosità dell'Ente debitore, è stato costretto ad iniziare gli atti legali per il recupero del suo credito.